



LEGGE 30 giugno 1964, n. 37.

**Istituzione di un sistema obbligatorio di Previdenza Sociale coordinato con il vigente sistema di Sicurezza Sociale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 giugno 1964;*

**TITOLO I**

**ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

**Capo I**

Natura giuridica e fini.

**Art. 1.**

*Denominazione.*

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, Ente statale con gestione autonoma istituito dall'art. 53 della legge 22 dicembre 1955, n. 42, è investito dei compiti indicati nell'articolo seguente.

**Art. 2.**

*Attività ed esercizio finanziario.*

L'Istituto esplica le attività seguenti:

1) amministrazione del Fondo pensioni comprendente:

a) l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati e autonomi per la vecchiaia, l'invalidità, la morte, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) l'assicurazione facoltativa di vecchiaia per coloro che sono esclusi dalla precedente forma di previdenza o che intendono integrare volontariamente le prestazioni di pensione a carico di detta forma di previdenza;

2) esercizio del sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale comprendente:

a) l'assistenza sanitaria;

b) le prestazioni economiche temporanee per inabilità al lavoro e disoccupazione;

3) attuazione dei provvedimenti intesi a prevenire o attenuare i rischi che formano oggetto dell'assicurazione obbligatoria;

4) assolvimento di ogni altro compito deferito all'Istituto da successivi provvedimenti di legge.

Il Fondo pensioni è disciplinato dalla presente legge, salvo riferimento, quando occorre, alle norme contenute nella **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**, e salvo applicazione delle norme contenute nella legge 29 agosto 1958, n. 24, per quanto riguarda i coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori, i coloni e i rispettivi familiari.

Il sistema di Sicurezza Sociale è disciplinato dalla legge 22 dicembre 1955, n. 42, per ciò che non è diversamente disposto dalla presente legge in materia di ordinamento dell'Istituto e dei relativi servizi, nonché di durata, estensione ed onere dell'indennità per inabilità temporanea in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

L'attività di prevenzione e di cura è stabilita dalla presente legge. Tuttavia i competenti organi dell'Istituto hanno facoltà d'integrarla per una sua maggiore rispondenza ai fini assegnati all'Istituto stesso.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni singolo anno.

### **Art. 3.**

#### *Vigilanza sull'Istituto.*

L'Istituto è sottoposto alla diretta vigilanza del Congresso di Stato, alla cui approvazione debbono essere sottoposti, per divenire esecutivi, i provvedimenti di carattere generale riguardanti l'organizzazione amministrativa e sanitaria dell'Ente.

## **CAPO II**

### Ordinamento dell'Istituto.

### **Art. 4.**

#### *Organi.*

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente;
- 2) la Commissione Generale;
- 3) la Commissione Esecutiva;
- 4) il Direttore Generale.

### **Art. 5.**

#### *Presidente.*

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

- b) convoca e presiede la Commissione Generale e la Commissione Esecutiva;
- c) determina su proposta del Direttore Generale le materie da sottoporre agli organi predetti;
- d) vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le funzioni inerenti alla sua carica al Vice Presidente eletto dalla Commissione Generale nel proprio seno e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, ad un membro della Commissione Generale espressamente indicato nella delega. Inoltre egli, per gli atti di ordinaria amministrazione, delega al Direttore Generale la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio Grande e Generale e dura in carica una legislatura.

## **Art. 6**

### *Attribuzioni della Commissione Generale.*

La Commissione Generale ha i compiti seguenti:

- 1) deliberare sugli organici del personale e, in genere, sull'organizzazione amministrativa e sanitaria dell'Istituto;
- 2) controllare i rendiconti e i bilanci tecnici da sottoporre al Congresso di Stato per la successiva approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale;
- 3) fare proposte al Congresso di Stato per quanto è di sua competenza:
  - a) per la variazione delle aliquote contributive;
  - b) per l'adozione dei criteri direttivi circa l'impiego dei fondi delle gestioni dell'Istituto;
  - c) per l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonché per la eventuale trasformazione dei beni stessi;
  - d) per la costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;
  - e) per l'accettazione delle donazioni, delle eredità e dei legati a favore dell'Istituto;
- 4) prendere in esame tutte le proposte presentate dalla Commissione Esecutiva, eventualmente deliberando su di esse;
- 5) prendere in esame le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto;
- 6) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate alla Commissione Generale da leggi e da decreti reggenziali;
- 7) proporre la nomina del Vice Direttore Generale dell'Istituto.

## **Art. 7.**

### *Componenti della Commissione Generale.*

La Commissione Generale è composta dei seguenti membri, oltre il Presidente dell'Istituto:

- 1) il Segretario Generale Amministrativo;
- 2) il Dirigente l'Ufficio del Lavoro;
- 3) il Direttore dell'Ufficio d'Igiene e Sanità;
- 4) il Direttore dell'Ufficio Agrario;
- 5) il Direttore dell'Ufficio Tributario e del Catasto;
- 6) il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- 7) un rappresentante degli industriali;
- 8) un rappresentante degli artigiani;
- 9) un rappresentante degli agricoltori;
- 10) un rappresentante dei lavoratori dell'industria;
- 11) un rappresentante dei lavoratori dell'artigianato;
- 12) un rappresentante dei coloni;
- 13) un rappresentate dei coltivatori diretti;
- 14) quattro rappresentanti del Consiglio Grande e Generale.

Il Presidente e i membri di cui ai numeri da 1 a 6 fanno parte di diritto della Commissione Generale ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per una legislatura dal Consiglio Grande e Generale:

- a) direttamente nel proprio seno, per quanto riguarda i propri rappresentanti;
- b) previa proposta del Congresso di Stato e su designazione delle Associazioni Sindacali di categoria debitamente riconosciute, per quanto riguarda i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

## **Art. 8.**

### *Attribuzioni della Commissione Esecutiva.*

La Commissione Esecutiva ha i compiti seguenti:

- 1) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni affidate all'Istituto secondo i criteri proposti dalla Commissione Generale e approvati dal Congresso di Stato;
- 2) esaminare i rendiconti e i bilanci tecnici da sottoporre al controllo della Commissione Generale;

- 3) deliberare sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Istituto in applicazione di leggi riguardanti l'attività dell'Istituto stesso;
- 4) deliberare sulle domande di composizione amministrativa delle contravvenzioni alle leggi anzidette;
- 5) istituire apposite tabelle di occupazione media mensile per i lavoratori a domicilio in relazione alla natura e alla durata dell'attività annualmente esplicita;
- 6) variare le retribuzioni medie giornaliere stabilite per la contribuzione nei riguardi delle persone addette ai servizi familiari;
- 7) variare le retribuzioni mensili fissate per il calcolo della pensione privilegiata ai lavoratori autonomi;
- 8) approvare i moduli di denuncia delle giornate di lavoro, delle retribuzioni e dei contributi, assicurativi e di sicurezza sociale, pertinenti ai lavoratori subordinati;
- 9) stabilire il contenuto, i termini e le modalità inerenti alla documentazione dell'attività lavorativa ai fini dell'applicazione del regime transitorio di pensionamento ordinario;
- 10) stabilire le caratteristiche ed i valori delle marche da usare per il versamento dei contributi nell'assicurazione facoltativa;
- 11) approvare i regolamenti interni dei vari servizi;
- 12) esaminare preventivamente tutte le proposte e le relazioni da sottoporre alla Commissione Generale ai sensi dell'art. 6, numeri 1), 3), 4), 5) e 6) e tutti gli argomenti che il Presidente e il Direttore Generale ritengono di presentare alla Commissione Esecutiva;
- 13) stabilire le norme per il rilascio di duplicati dei certificati di pensione;
- 14) in caso di urgenza, deliberare sulle materie indicate nell'art. 6, numeri 1) e 3), lettere b), c) ed e), dandone comunicazione, per la ratifica, alla Commissione Generale e al Congresso di Stato;
- 15) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate alla Commissione Esecutiva da leggi e decreti reggenziali.

#### **Art. 9.**

##### *Componenti della Commissione Esecutiva.*

La Commissione Esecutiva è composta, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, dai membri di cui ai numeri 1) e 6) dell'art. 7), nonché da un rappresentante dei datori di lavoro, da un rappresentante dei lavoratori e da due rappresentanti consiliari designati fra i propri membri dalla Commissione Generale.

#### **Art. 10.**

##### *Sedute delle Commissioni.*

La validità delle riunioni della Commissione Generale e della Commissione Esecutiva è assicurata quando risulta la presenza nel corso dell'intera seduta di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

La validità delle deliberazioni è assicurata quando risulta il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Presidente ed i membri della Commissione Generale di cui ai numeri da 7) a 14) dell'art. 7, scaduta la legislatura, restano in carica fino a quando non vengono nominati i loro successori.

L'esercizio delle funzioni di Presidente, Vice Presidente e membro delle Commissioni è gratuito. Tuttavia è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed è stabilito un gettone di presenza nella misura di L. 3.000.

#### **Art. 11.**

##### *Attribuzioni del Direttore Generale.*

Il Direttore Generale è preposto ai servizi dell'Istituto ed ha tutti i poteri necessari per la sua amministrazione e organizzazione, nei limiti della presente legge, ivi compresa la facoltà, in caso di urgenza, di sostituirsi agli organi di cui agli articoli precedenti. Qualora faccia uso di tale facoltà deve riferirne alla Commissione Esecutiva nella seduta di questa immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti presi in via d'urgenza.

Il Direttore Generale è tenuto a predisporre i rendiconti annuali e ad accompagnarli con una relazione sull'andamento delle singole gestioni affidate all'Istituto.

#### **Art. 12.**

##### *Collegio dei Sindaci.*

Il Collegio dei Sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto ed ha i compiti seguenti:

- a) rivedere e controllare le scritture contabili;
- b) fare ispezioni e riscontri  
di cassa;
- c) rivedere i rendiconti, riferendone alla Commissione Generale.

I Sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni Generale ed Esecutiva.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri nominati per una legislatura dal Consiglio Grande e Generale. Scaduta la legislatura, il Collegio resta in carica fino a quando non è nominato quello che ad esso succede.

L'esercizio della funzione di Sindaco è gratuito. Tuttavia è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio e delle Commissioni ed è stabilito un gettone di presenza nella misura di L. 3.000.

**TITOLO II**  
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONI

**CAPO I**

Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo pensioni.

**Art. 13.**

*Istituzione del Fondo pensioni e soggetti tutelati.*

E' istituito il "Fondo pensioni" per l'esercizio di una assicurazione obbligatoria nei confronti delle categorie di lavoratori indicati nel comma successivo e di un'assicurazione facoltativa alla quale possono iscriversi anche coloro che, pur non rientrando in tali categorie, siano tuttavia in possesso della cittadinanza sammarinese.

Sono tutelati dall'assicurazione obbligatoria:

- a) i lavoratori alle dipendenze altrui, quali ne siano la qualifica professionale e il datore di lavoro;
- b) i titolari, i contitolari e i rispettivi familiari coadiuvanti delle aziende artigiane, quando il nucleo familiare fruisce di un reddito di lavoro artigianale di almeno 150.000 lire;
- c) i coltivatori diretti, gli affittuari coltivatori, i coloni e i rispettivi familiari coadiuvanti delle aziende agricole, quando il nucleo familiare fruisce di un reddito di lavoro colonico annuo di almeno 60.000 lire.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli impiegati di ruolo dello Stato e gli addetti ai servizi familiari che prestano la loro opera per meno di quattro ore giornaliere alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro.

**Art. 14.**

*Scopi dell'assicurazione obbligatoria.*

Scopo essenziale dell'assicurazione obbligatoria è quello di conferire una pensione ordinaria e una pensione privilegiata, concorrendo le condizioni stabilite dalla presente legge, nei casi e per gli aventi diritto indicati nei commi successivi.

E' prevista la corresponsione di una pensione ordinaria diretta in caso di vecchiaia o di invalidità degli assicurati.

E' prevista la corresponsione di una pensione ordinaria di reversibilità ai superstiti dei pensionati di una pensione ordinaria indiretta ai superstiti degli assicurati.

E' prevista la corresponsione di una pensione privilegiata diretta o indiretta quando l'inabilità o la morte degli assicurati sia derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

Scopo dell'assicurazione obbligatoria è anche quello di corrispondere un assegno per morte degli assicurati o dei pensionati in base alle particolari norme che ne disciplinano il diritto secondo che la morte stessa non sia o sia avvenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

**Art. 15.**

*Scopo dell'assicurazione facoltativa.*

Scopo dell'assicurazione facoltativa è quello di conferire una pensione in caso di vecchiaia agli iscritti a norma del primo comma dell'art. 13 e a quanti lo siano, d'ufficio o a domanda, a norma delle disposizioni contenute negli articoli 63, terzo comma, 64 e 69.

**Art. 16.**

*Ordinamento tecnico e bilanci del Fondo.*

Il Fondo è ordinato:

- a) per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria, con il sistema tecnico finanziario della ripartizione integrato dalla costituzione di un fondo di riserva;
- b) per l'esercizio dell'assicurazione facoltativa, con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

L'Istituto provvede annualmente alla compilazione di rendiconti separati per le due assicurazioni e, in quelli riguardanti l'assicurazione obbligatoria, tiene contabilmente distinti i dati afferenti alle pensioni ordinarie dai dati afferenti alle pensioni privilegiate, secondo le norme contenute negli articoli 83 e 84.

L'Istituto compila altresì ogni cinque anni il bilancio tecnico dell'assicurazione facoltativa.

I rendiconti e i bilanci tecnici sono sottoposti alla revisione e al controllo della Commissione Generale ai sensi dell'art. 6, numero 2.

**CAPO II**

Soggetti dell'assicurazione obbligatoria e contribuzione relativa.

**Art. 17.**

*Soggetti.*

Soggetti dell'assicurazione obbligatoria sono i lavoratori subordinati ed autonomi, lo Stato e ogni altro datore di lavoro pubblico o privato.

I lavoratori subordinati e i datori di lavoro sono quelli contemplati dall'art. 19 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42.

I lavoratori autonomi sono le persone di ambo i sessi che risiedono nel territorio della Repubblica e che vi prestano abitualmente e prevalentemente la loro opera nelle aziende di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 con le qualifiche ivi indicate.

**Art. 18.**

*Obbligo assicurativo.*

L'obbligo assicurativo decorre dalla data di inizio di un'attività, svolta in età di lavoro, compresa nell'obbligo stesso. Esso perdura fino alla cessazione completa di tale attività.

L'età di lavoro, ai fini della presente legge, è fissata in non meno di 14 anni.

Responsabili integralmente dell'osservanza dell'obbligo assicurativo, per i lavoratori subordinati, sono i rispettivi datori di lavoro, mentre, per i lavoratori autonomi, si procede d'ufficio all'accertamento delle persone soggette all'obbligo stesso, sulla base delle iscrizioni esistenti nell'Ufficio Tributario, di quelle anagrafiche e delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Permane l'obbligo assicurativo nei casi di temporanea assenza dal lavoro quando i lavoratori subordinati continuano a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

Permane l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi durante tutto il periodo in cui risultano legittimamente iscritti come tali nei registri dell'Ufficio Tributario.

#### **Art. 19.**

##### *Contributi e concorso dello Stato.*

Si provvede agli oneri dell'assicurazione obbligatoria mediante contribuzione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato, che vi partecipa come tale e come datore di lavoro di quanti svolgono un'attività retribuita alle sue dipendenze.

Il contributo per ciascun lavoratore subordinato è stabilito nella misura del 5,13% della sua retribuzione e grava sul lavoratore stesso e sul rispettivo datore di lavoro: di tale contributo l'aliquota dell'87% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni ordinarie e la residua aliquota del 13% è destinata alla copertura delle spese per le pensioni privilegiate.

Il contributo per i lavoratori subordinati grava nella misura del 20% su di loro e nella misura dell'80% sul datore di lavoro.

Il contributo, per i lavoratori autonomi compresi nella tutela assicurativa, è stabilito in un'addizionale all'imposta di sicurezza sociale fissata dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1955, n. 42, pari al 5,13% dei loro redditi; il relativo gettito è ripartito secondo le aliquote indicate nel secondo comma ai fini ivi stabiliti.

Il contributo per i coloni e per gli affittuari coltivatori grava nella misura del 20% su di loro e nella misura dell'80% sui rispettivi concedenti.

Il contributo per gli apprendisti è a totale carico dello Stato.

Il concorso dello Stato è annualmente stabilito in misura pari al 25% del gettito globale dei contributi assicurativi.

#### **Art. 20.**

##### *Retribuzione e contribuzione dei lavoratori subordinati.*

La retribuzione soggetta a contributo, per i lavoratori subordinati, è quella considerata dall'art. 34 della legge 22 dicembre 1955, n. 42. Se la retribuzione, ragguagliata a giornata, risulta inferiore a L. 500, la retribuzione stessa si considera tuttavia pari a L. 500 giornaliere ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, come si considera pari a tale importo quella sulla quale sono da calcolare i contributi pertinenti agli apprendisti.

La riscossione del contributo assicurativo viene effettuata dall'Istituto insieme con l'imposta di sicurezza sociale prevista dall'art. 15, lett. a), gruppo I, della **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**, nel modo stabilito dal terzo comma dell'articolo citato, e con il contributo di sicurezza sociale previsto dall'art. 33 della legge stessa, in base ad un'unica denuncia mensile costituita da un

elenco nominativo dei dipendenti da redigersi su di apposito modulo. Nella denuncia, da presentare entro il 15 del mese successivo a quello cui essa si riferisce, debbono essere fra l'altro indicati per ciascun nominativo:

- a) il numero dei contributi giornalieri dovuti nel mese considerato e che è pari a quello delle giornate di effettiva prestazione di lavoro o di ferie pagate nel corso del mese stesso;
- b) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato per le giornate di lavoro o di ferie pagate;
- c) l'importo del corrispondente contributo assicurativo;
- d) l'importo della retribuzione effettivamente corrisposta nel mese per le giornate di lavoro o di ferie pagate;
- e) l'importo dei corrispondenti imposta e contributo di sicurezza sociale di cui agli articoli 15, lett. a), gruppo I, e 33 della **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**;
- f) gli estremi del relativo versamento sul conto corrente postale intestato all'Istituto.

I contributi per i lavoratori a domicilio sono riscossi con un modulo speciale di denuncia mensile, da presentarsi nel termine previsto per la generalità dei lavoratori ed in cui debbono essere fra l'altro indicati per ciascun dipendente:

- 1) il numero delle giornate di occupazione in base alle tabelle istituite dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, numero 5;
- 2) l'importo, osservato l'obbligo del minimale, della retribuzione relativa al mese considerato e quello della retribuzione effettivamente corrisposta nel corso del mese stesso;
- 3) il rispettivo importo del contributo assicurativo, nonché quello dell'imposta di sicurezza sociale di cui agli articoli 15, lett. a), gruppo I, e 33 delle **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**.

I contributi per i lavoratori addetti ai servizi familiari, fino a diversa decisione adottata dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, numero 6), sono ragguagliati ad una retribuzione media di L. 600 giornaliera per i domestici soggetti all'obbligo assicurativo. Si procede alla riscossione relativa con un modulo speciale di denuncia in cui, per ciascun dipendente, sono fornite le notizie di cui al secondo comma, lett. a) e quelle di cui ai numeri 2) e 3) del terzo comma, commisurando alla retribuzione media anzidetta anche il contributo e l'imposta di sicurezza sociale.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento integrale dei contributi e dell'imposta contemplati dal presente articolo. Egli, per le quote a carico del dipendente, deve provvedere alla relativa trattenuta sulla di lui retribuzione alla scadenza di ogni singolo periodo di paga per il quale i contributi e l'imposta sono dovuti, o, per i lavoratori a domicilio, all'atto in cui di volta in volta corrisponde loro la remunerazione pattuita.

Gli arretrati a titolo di aumento di retribuzione inerente a periodi di paga scaduti, le mensilità oltre le dodici, i premi e le cointeressenze liquidate una o più volte nell'anno sono soggette ai contributi e all'imposta anzidetti per il giorno in cui vengono effettivamente pagati ed in base alle aliquote vigenti in tale giorno.

I moduli di denuncia sono approvati dalla Commissione Esecutiva a norma dell'art. 8, numero 8).

Le denunce sono firmate dal datore di lavoro o da persona da lui delegata. Esse debbono essere controfirmate dalla Commissione interna aziendale nei luoghi di lavoro dove la Commissione stessa risulta regolarmente costituita.

#### **Art. 21.**

##### *Riscossione dei contributi per i lavoratori autonomi.*

Si provvede d'ufficio alla determinazione dell'addizionale all'imposta di sicurezza sociale dovuta a titolo di contributi assicurativi per i lavoratori autonomi in base alle risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti dei lavoratori medesimi ai sensi del precedente art. 18 comma terzo.

L'Esattoria Governativa provvede alla riscossione dei contributi, in tre rate quadrimestrali, mediante speciali ruoli compilati dall'Ufficio Tributario e del Catasto. Tali ruoli, intestati a ciascun titolare di azienda artigiana o agricola, sono resi pubblici nelle vigenti forme di legge. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per le quote a carico dei coloni e degli affittuari coltivatori, salvo il diritto di rivalsa.

#### **Art. 22.**

##### *Prescrizione dei contributi.*

I contributi assicurativi si prescrivono con il decorso di cinque anni a far tempo dal 1° gennaio successivo all'anno nel quale dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione.

Tuttavia il datore di lavoro, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di corrispondere un capitale nell'assicurazione obbligatoria che, rapporto alla data del versamento e all'età avuta o che avrebbe avuta l'assicurato a tale data, dia luogo, in base alle tariffe dell'assicurazione facoltativa contemplata dal Titolo VI, ad una rendita pari alla pensione ordinaria o alla quota di pensione ordinaria liquidabile a carico dell'assicurazione obbligatoria qualora fossero stati regolarmente corrisposti i contributi omessi e non più recuperabili a causa della prescrizione.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente si procede ugualmente all'accredito dei contributi prescritti, con speciale annotazione, sulla posizione assicurativa di cui al successivo art. 23.

#### **Art. 23.**

##### *Accredito ed efficacia dei contributi obbligatori.*

Si provvede all'accredito dei contributi obbligatori su di apposite schede, una definitiva ed una provvisoria, che costituiscono la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e che sono contraddistinte da un numero invariabile per tutta la durata del rapporto assicurativo. Tale numero coincide con quello assegnato a ciascun lavoratore ai fini dell'assistenza sanitaria.

L'accredito sulla scheda provvisoria ha luogo, per i lavoratori subordinati, in base alle denunce dei datori di lavoro per i singoli periodi di paga che risultano seguiti dall'effettivo e regolare versamento dei contributi e, per i lavoratori autonomi, in base alle comunicazioni di avvenuta esazione che l'Esattoria Governativa è tenuta a fare allo Istituto.

In base ai dati riportati nelle schede provvisorie sulla scorta delle notizie di cui all'art. 20 e al comma precedente, nella scheda definitiva sono da registrare alla fine di ogni anno solare, distinti per categoria di appartenenza dell'assicurato ai sensi dell'art. 13, secondo comma:

1) per i lavoratori subordinati, la retribuzione annua soggetta a contributo e il numero complessivo di contributi giornalieri versati nell'anno considerato;

2) per i lavoratori autonomi:

a) la retribuzione annua a calcolo rappresentata dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 100 l'importo riscosso nell'anno considerato a titolo di addizionale all'imposta di sicurezza sociale, dividendo il relativo prodotto per l'aliquota di contributo stabilita per i lavoratori subordinati e arrotondando per eccesso il quoziente che ne risulta;

b) il numero di contributi giornalieri costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 22 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell'anno considerato, è stata riscossa l'addizionale all'imposta di sicurezza sociale.

La registrazione sulle schede delle retribuzioni, per tutti gli assicurati, deve essere effettuata anche qualora non si proceda all'accreditamento di contributi per omissione del relativo pagamento da parte di coloro che vi sono tenuti.

I contributi giornalieri eccedenti i 264 nell'anno e quelli che si sovrappongono per gli stessi periodi a causa di attività molteplici esplicate da uno stesso assicurato non sono utili ai fini del diritto alla pensione e sono da registrare annualmente a parte, distinti per categoria di appartenenza del lavoratore ai sensi dell'art. 13, secondo comma.

Sulle schede definitive debbono essere annotati gli estremi di liquidazione o riliquidazione della pensione e quelli di eventuale annullamento o revoca anche parziale della prestazione, nonché i provvedimenti invalidanti in tutto o in parte la contribuzione o concernenti, in applicazione dell'art. 63, il rimborso o il trasferimento nell'assicurazione facoltativa di quella indebita.

I contributi versati per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta per vecchiaia o per invalidità non sono utili ai fini di un incremento della pensione diretta, ma sono computati nella eventuale liquidazione della pensione di reversibilità. Tuttavia, in caso di eventuale riliquidazione di una pensione diretta dopo la revoca o l'annullamento di altra precedentemente liquidata, sono da computare tutti i contributi validi, ivi compresi quelli anzidetti.

Trascorsi quattro anni dall'inizio dell'assicurazione l'Istituto, a richiesta, provvede a fare copia della scheda definitiva per ciascun interessato allo scopo di renderlo edotto della sua situazione ai fini della regolarità nel versamento dei contributi che lo concernono. La stessa operazione viene operata per ogni quadriennio d'assicurazione successivo.

Le schede provvisorie, una volta trascritti i dati relativi sulla scheda annuale, sono archiviate a parte, nei fascicoli da intestare ad ogni assicurato.

#### **Art. 24.**

##### *Accreditamento di contributi figurativi.*

Si considerano d'ufficio come coperti di contribuzione i periodi durante i quali, successivamente all'inizio della assicurazione obbligatoria ed anteriormente alla decorrenza di una pensione ordinaria diretta, i lavoratori subordinati risultano avere fruito delle indennità previste, in caso

di inabilità temporanea o disoccupazione, dalle norme contenute nel titolo III della legge 22 dicembre 1955, n. 42, e nell'art. 56 della presente legge.

In relazione ai periodi indicati nel comma precedente, anno per anno solare e con annotazione speciale, si accreditano sulla posizione assicurativa tanti contributi giornalieri quante sono, previa detrazione di un sesto, le giornate indennizzate nell'anno considerato. Nella detrazione si trascura la frazione di giornata.

La retribuzione da indicare per i contributi accreditati ai sensi del presente articolo è costituita dal prodotto che si ottiene moltiplicando il numero di detti contributi per il minimale di retribuzione previsto dall'art. 20, comma primo, ove l'importo non sia superiore a quello del minimale stesso. In caso contrario, si indica come retribuzione l'importo di detta indennità.

I contributi figurativi sono considerati utili, alla pari di quelli obbligatoriamente corrisposti, ai fini del diritto alla pensione e della misura relativa.

### **TITOLO III** **PENSIONI ORDINARIE**

#### **CAPO I**

Condizioni per il diritto alla pensione ordinaria e misura relativa.

#### **Art. 25.**

*Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia.*

Il diritto alla pensione ordinaria per vecchiaia si consegue quando concorrono le condizioni seguenti:

- a) età non inferiore a 65 anni;
- b) almeno quindici anni di contribuzione corrispondenti a 3.960 contributi giornalieri;
- c) stato di non occupazione.

#### **Art. 26.**

*Requisiti per il diritto alla pensione per invalidità.*

Il diritto alla pensione ordinaria per invalidità si consegue quando concorrono le condizioni seguenti:

- a) almeno sette anni di contribuzione corrispondenti a 1.848 contributi giornalieri;
- b) stato di invalidità;
- c) stato di non occupazione.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente di almeno il 50% per infermità o difetto fisico o mentale.

Non ha titolo alla pensione d'invalidità l'assicurato che, anteriormente all'inizio dell'assicurazione, fosse già invalido nella misura indicata nel comma precedente, anche in caso di successivo aggravamento del suo stato.

**Art. 27.**

*Requisiti per il diritto dei superstiti alla pensione.*

I superstiti di cui al successivo art. 28 hanno diritto:

- a) ad una pensione ordinaria di reversibilità, in caso di morte di un titolare di pensione diretta per vecchiaia liquidata a norma del precedente art. 25, o di una pensione diretta per invalidità liquidata a norma del precedente art. 26;
- b) ad una pensione ordinaria indiretta, in caso di morte di un assicurato per il quale, al momento della morte stessa, risultano almeno sette anni di contribuzione corrispondenti a 1.848 contributi giornalieri.

**Art. 28.**

*Superstiti pensionabili.*

Sono considerati superstiti ai fini della liquidazione di una pensione ordinaria di reversibilità o indiretta:

1) il coniuge superstite per il quale non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa e che soddisfi inoltre alle condizioni seguenti:

a) stato di non occupazione alla data di morte del pensionato o dell'assicurato o successivamente;

b) stato d'invalidità, qualora si tratti del marito;

c) stato coniugale in essere da almeno due anni alla data di decesso del dante causa quando il matrimonio sia stato contratto dopo l'acquisizione del diritto alla pensione, sempre che il matrimonio stesso risulti avvenuto fra coniugi con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvi i casi di nascita di figli anche postumi o di morte derivata da infortunio sul lavoro o malattia professionale;

d) stato di vedovanza;

2) i figli legittimi, naturali riconosciuti e le persone equiparate ai figli ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di assegni familiari, sempre che risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) età inferiore a 18 anni, ovvero, in caso di età superiore a 18 anni, inabilità assoluta a qualunque proficuo lavoro;

b) stato di vivenza a carico del pensionato o dell'assicurato alla data della di lui morte;

c) stato di non occupazione alla data predetta e successivamente;

d) stato di celibe o di nubile.

**Art. 29.**  
*Assegno una tantum.*

Nel caso di morte di un titolare di pensione diretta, di un assicurato i cui superstiti abbiano titolo alla pensione indiretta, ovvero di un assicurato nei cui confronti non risultino raggiunti i requisiti di contribuzione occorrenti per la liquidazione della pensione indiretta, ma sussistano almeno 264 contributi giornalieri nell'ultimo quinquennio, il coniuge per il quale non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa e, in sua mancanza, i figli che soddisfino alle condizioni di cui al numero 2), lettere a), b) e d) dell'art. 28, hanno diritto ad un assegno di L. 120.000 in caso di sopravvivenza di un solo superstite e di L. 150.000 negli altri casi.

**Art. 30.**  
*Stato di non occupazione e requisito di effettiva contribuzione.*

Si considera soddisfatto il requisito di non occupazione quando una persona non esplica attività quale lavoratore subordinato o quale lavoratore autonomo di cui alla lettera b) dell'art. 13 entro e fuori del territorio della Repubblica.

Ove tale attività non consti d'ufficio, i richiedenti le prestazioni o i titolari di esse sono tenuti a farne apposita denuncia all'Istituto.

In deroga a quanto è stabilito dall'art. 38, comma quarto, della **Legge 17 febbraio 1961, n. 7**, il diritto alle pensioni ordinarie resta subordinato all'effettiva riscossione dei contributi assicurativi. Il lavoratore subordinato può sostituirsi in caso di inadempienza al datore di lavoro, cui in tale ipotesi incombe l'obbligo di rifondere l'intero importo dei contributi omessi e pagati dal dipendente, le relative eventuali penalità, spese e i danni subiti, indipendentemente dalla responsabilità anche di ordine penale che il fatto può comportare per il datore di lavoro medesimo.

**Art. 31.**  
*Misura della pensione ordinaria diretta e computo della contribuzione.*

La pensione mensile per vecchiaia o per invalidità è pari a tanti trentesimi del 70% della retribuzione mensile, considerata ai fini del calcolo, quanti sono gli anni di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria.

La retribuzione mensile da considerare è quella che si ottiene addizionando le retribuzioni annuali registrate nelle posizioni assicurative per gli ultimi tre anni solari in cui si è verificato il versamento di contributi dividendo la somma così ottenuta per il numero dei contributi giornalieri accreditati nel triennio e moltiplicando per 30 il relativo quoziente arrotondato per eccesso. Nel computo dei contributi si considerano soltanto quelli utili ai fini del diritto alla pensione.

Qualora per il triennio indicato nel comma precedente non figurino complessivamente accreditati almeno 300 contributi giornalieri, la retribuzione si considera pari a quella media risultante per tale triennio.

Il numero degli anni di contribuzione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo per 264 il numero complessivo dei contributi giornalieri utili ai fini del diritto alla pensione. L'eventuale resto è computato in ragione di tanti dodicesimi di anno quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo il resto stesso per 22 e trascurando l'ulteriore residuo.

La pensione calcolata a norma del presente articolo non può superare il 100% della retribuzione mensile indicata nel secondo comma, sempre che la retribuzione stessa non risulti maggiore di 70.000 lire mensili. Qualora tale retribuzione:

1) risulti maggiore di 70.000 lire mensili, ma non di 120.000, l'importo massimo liquidabile è fissato in ragione del 100% della parte di retribuzione non eccedente le 70.000 lire e del 60% della parte eccedente;

2) risulti maggiore di 120.000 lire mensili, l'importo massimo liquidabile è fissato in ragione del 100% della parte di retribuzione non eccedente le 70.000 lire, del 60% della parte eccedente compresa fra 70.000 e 120.000 lire mensili e del 40% dell'ulteriore eccedenza.

### **Art. 32**

#### *Misura della pensione ordinaria ai superstiti.*

La pensione spettante ai superstiti è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali seguenti a quella liquidata o che sarebbe stata liquidata all'assicurato a norma dell'art. 31, osservato il disposto di cui al settimo comma dell'art. 23:

- a) 50% nel caso di coniuge solo o di figlio solo;
- b) 60% nel caso di due figli soli;
- c) 65% nel caso di concorso del coniuge con un figlio solo; d) 80% nel caso di concorso del coniuge con due figli;
- e) 90% nel caso di tre figli soli;
- f) 95% nel caso di concorso del coniuge con tre figli.

Qualora concorrano nel diritto alla pensione spettante ai superstiti il coniuge e quattro o più figli, ovvero quattro o più figli soli, la pensione stessa è pari al 100% di quella diretta.

I superstiti acquistano la pensione per diritto proprio, ma essa è liquidata a tutti gli effetti come un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto è previsto espressamente dagli articoli 35, comma terzo, 36, comma secondo, e 37, comma secondo. Nei casi contemplati dalle disposizioni citate la quota di pensione che rimane dovuta si arrotonda per eccesso a dieci lire.

### **Art. 33.**

#### *Tredicesima rata.*

La pensione ordinaria calcolata a norma degli articoli 31 e 32 viene liquidata per tredici rate, di cui una deve pagarsi, in occasione delle festività natalizie, entro il 15 dicembre di ogni anno.

La tredicesima rata viene corrisposta in via anticipata ai pensionati in vita al 1° dicembre. Nel primo pagamento della pensione e degli eventuali arretrati si comprendono anche i ratei della tredicesima rata dovuti per i mesi intercorrenti fra la data di decorrenza della prestazione e il successivo 31 dicembre.

#### **Art. 34.**

##### *Minimo di pensione.*

La misura della pensione ordinaria diretta, di reversibilità o indiretta non può essere inferiore a lire 24.000 per le categorie di lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 e di lire 12.000 per le categorie di lavoratori di cui alla lettera c) dello stesso articolo per ciascuna delle 13 rate, quando i beneficiari non fruiscano di alcun'altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dalla pubblica amministrazione a carico di un qualunque trattamento obbligatorio di previdenza ovvero a titolo di pubblica assistenza. Tuttavia, qualora la somma delle due o più prestazioni a favore di uno stesso titolare non raggiunga tale importo minimo, si fa luogo alla erogazione di un'aliquota pari alla differenza fra il minimo stesso e la somma anzidetta.

#### **CAPO II**

Decorrenza, durata, riduzione, sospensione, revoca e annullamento delle pensioni ordinarie.

#### **Art. 35.**

##### *Decorrenza e durata della pensione ordinaria.*

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano concorrere i requisiti fissati nell'art. 25 e il relativo diritto perdura per tutta la vita dell'assicurato.

La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione di apposita domanda, se il richiedente soddisfa al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa; in caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto. Il relativo diritto perdura fino a quando concorre lo stato di invalidità, che è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di morte del pensionato o dell'assicurato se il richiedente o i richiedenti soddisfano al requisito dello stato di non occupazione alla data stessa, ovvero, limitatamente alla rispettiva o alle rispettive quote, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui concorre anche il requisito anzidetto, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di nascita di figli postumi nel caso contemplato dal numero 1), lett. c), dell'art. 28. Il relativo diritto perdura fino a quando concorrono, per il coniuge, i requisiti fissati nell'articolo citato alle lettere b) e d) del numero 1) e, per i figli, i requisiti fissati nello stesso articolo, alle lettere a) e d) del numero 2): lo stato d'invalidità o d'inabilità è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

#### **Art. 36.**

##### *Riduzione e sospensione della pensione ordinaria.*

La pensione corrisposta per effetto dell'art. 34 si riduce in conformità a quanto è stabilito dalle altre disposizioni di detto articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il contemporaneo godimento di una o più delle prestazioni comprese fra quelle specificate nel citato art. 34. La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

La pensione diretta e la pensione ai superstiti, ovvero la quota di quest'ultima pertinente a uno o più contitolari, sono sospese e non spettano per i periodi durante i quali, successivamente alla decorrenza della prestazione, il titolare, il contitolare o i contitolari esplicano una delle attività di cui al primo comma dell'art. 30. La sospensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cominciata detta attività ed ha fine con l'ultimo giorno del mese di

cessazione della causa che vi aveva dato luogo, qualunque sia il numero delle giornate di occupazione.

#### **Art. 37.**

##### *Revoca e annullamento della pensione ordinaria.*

La pensione per invalidità è revocata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è proceduto all'accertamento di revisione che ha permesso di constatare il riacquisto della capacità di guadagno oltre il limite stabilito dall'art. 26, secondo comma, ai fini dello stato di invalidità, o, comunque, l'inesistenza di tale stato fin dalla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione.

La pensione o la quota di pensione di reversibilità o indiretta è revocata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui:

a) si è proceduto all'accertamento di revisione con l'esito indicato nel primo comma nei confronti del marito titolare in qualità di coniuge superstite e, nei confronti del titolare in qualità di figlio, con l'esito di aver constatato il riacquisto di una attitudine al lavoro o l'inesistenza di uno stato di inabilità a proficuo lavoro fin dalla data della domanda accolta per errore clinico di valutazione;

b) si è raggiunta l'età di 18 anni da parte del figlio abile al lavoro.

Le pensioni di qualunque specie sono revocate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notificazione del provvedimento di revoca quando risultano indebitamente liquidate per errore imputabile a malafede dei richiedenti.

Le pensioni di qualunque specie sono annullate con effetto dalla data di decorrenza quando risultano indebitamente liquidate per errore non imputabile a malafede dei richiedenti ovvero per atti dolosi compiuti dai richiedenti stessi o da terzi. Indipendentemente dalle sanzioni contemplate dall'art. 89, i responsabili sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la maggiorazione degli interessi al saggio legale.

### **CAPO III**

Procedura per il conferimento delle pensioni ordinarie e dell'assegno per morte.

#### **Art. 38.**

##### *Obbligo della presentazione della domanda.*

Il diritto alla pensione ordinaria non sorge ipso jure per effetto dell'esistenza dei requisiti all'uopo stabiliti, ma è determinato, in ogni caso con effetto retroattivo, dalla presentazione di apposita domanda all'Istituto.

Ai fini indicati nel comma precedente non sono stabiliti adempimenti particolari se si eccettuano la forma scritta e la manifestazione espressa della volontà di conseguire una pensione ordinaria diretta, di reversibilità o indiretta.

La domanda intesa ad ottenere la pensione diretta si intende presentata allo scopo di ottenere la pensione per vecchiaia ovvero, non sussistendone i requisiti, la pensione per invalidità.

La domanda intesa ad ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, salvo il caso di cui al comma seguente, vale anche ai fini del conseguimento dell'assegno per morte.

La domanda intesa ad ottenere l'assegno per morte è da presentare soltanto qualora non sussista titolo a pensione di reversibilità o indiretta da parte del richiedente. In tale ipotesi essa è da presentare e da documentare come quella occorrente per dette pensioni salvo per quanto concerne lo stato d'invalidità del coniuge superstite e lo stato di non occupazione di lui o dei figli.

**Art. 39.**

*Prescrizione delle rate di pensione e dell'assegno per morte.*

Qualora la domanda di pensione sia presentata dopo il verificarsi delle condizioni all'uopo richieste, si prescrive il diritto alle eventuali rate che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui è stata fatta la domanda stessa.

Si prescrive altresì il diritto alle rate di pensione che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio antecedente il 1° gennaio dell'anno in cui esse sono state effettivamente messe in pagamento.

Il diritto all'assegno per morte di cui all'art. 29 si prescrive con il decorso di un quinquennio dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la morte dell'assicurato, ovvero a quello in cui la prestazione è stata messa effettivamente in pagamento.

Non decorre la prescrizione quando la riscossione non ha potuto aver luogo per errore non imputabile direttamente o indirettamente al titolare della prestazione.

**Art. 40.**

*Presentazione della domanda.*

La domanda di pensione ordinaria deve essere corredata dei documenti idonei a dimostrare il diritto del richiedente e va presentata agli sportelli dell'Istituto ovvero inviata a questo per posta con piego spedito in via raccomandata.

La domanda è sufficiente per assicurare l'insorgenza del diritto anche qualora la documentazione in tutto o in parte sia presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta fatta dall'Istituto: l'inutile decorso di tale termine costituisce motivo di reiezione della domanda stessa.

Si considera come data di presentazione quella risultante dal protocollo d'ufficio in caso di presentazione agli sportelli e quella risultante dal bollo postale in caso di spedizione in via raccomandata. La data di presentazione è segnata sulla ricevuta che l'Istituto è tenuto a dare quando ha registrato la domanda in arrivo.

**Art. 41.**

*Documentazione della domanda di pensione diretta.*

La domanda di pensione ordinaria diretta è da corredata dei documenti seguenti:

a) atto di nascita dell'assicurato;

b) elenco da lui redatto dei datori di lavoro presso cui ha prestato la sua opera nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda;

c) dichiarazione dell'assicurato attestante sotto la sua responsabilità lo stato di non occupazione ai sensi dell'art. 30 e la data da cui esso ha avuto inizio;

d) dichiarazione dell'assicurato che percepisce o non percepisce, e da quando, eventuali pensioni, rendite od altre prestazioni di carattere continuativo contemplate dall'art. 34;

e) il libretto di lavoro, se si tratta di lavoratore subordinato.

#### **Art. 42.**

##### *Documentazione della domanda di pensione dei superstiti.*

La domanda di pensione di reversibilità è da corredare dei documenti seguenti:

a) certificato di pensione del dante causa;

b) stato di famiglia del dante causa alla data della morte e, se vi sono figli o equiparati non iscritti nello stato di famiglia e da considerare superstiti ai fini della prestazione, atto di notorietà attestante la vivenza di tali figli a carico del genitore, o equiparato, alla data anzidetta;

c) libretto di lavoro del dante causa, ove questi fosse lavoratore subordinato;

d) atto di nascita del richiedente o dei richiedenti la pensione;

e) dichiarazioni, da parte di ciascun richiedente, analoghe a quelle indicate alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

Se richiedente è il coniuge superstite solo o in concorso con i figli, deve essere prodotta anche un'attestazione giudiziale o una dichiarazione resa dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità, dell'inesistenza di una sentenza passata in giudicato di separazione personale per propria colpa.

La domanda di pensione ordinaria indiretta è da corredare degli stessi documenti stabiliti per quella di cui al comma precedente, salvo che il certificato di pensione deve essere sostituito con l'atto di nascita dell'assicurato e deve essere allegato anche l'elenco dei datori di lavoro dell'assicurato stesso nel quinquennio precedente il 1° gennaio dell'anno della sua morte.

#### **CAPO IV**

Disposizioni transitorie in materia di pensioni ordinarie.

##### **5**

#### **Art. 43.**

##### *Riduzione dei requisiti di contribuzione.*

I lavoratori che nel corso del 1965 compiono l'età di 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 anni, hanno diritto alla pensione per vecchiaia, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 25, quando risultano per loro accreditati, rispettivamente, almeno 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 anni di contribuzione, corrispondenti a 3.696, 3.432, 3.168, 2.904, 2.640, 2.376, 2.112, 1.848, 1.584, 1.320, 1.056, 792, 528 contributi giornalieri, e quando, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta esplicita, per almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anni rispettivamente, una attività nel territorio della Repubblica compresa fra quelle cui si applica attualmente l'obbligo assicurativo.

I lavoratori che nel corso del 1965 compiono l'età di 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 anni hanno diritto alla pensione per invalidità, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 26, quando risultano per loro accreditati, rispettivamente, almeno tre anni e sei mesi, tre anni, due anni e sei mesi, due anni, un anno e sei mesi, un anno, sei mesi di contribuzione, corrispondenti a 924, 792, 660, 528, 396, 264, 132 contributi giornalieri, e quando, per il periodo anteriore alla data predetta, risulta esplicita l'attività di cui al precedente comma per almeno gli anni inversamente citati in precedenza.

I superstiti degli assicurati di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione indiretta, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 28, quando per gli assicurati stessi, al momento della morte, risultano rispettivamente soddisfatte le condizioni stabilite nello stesso comma.

#### **Art. 44.**

*Ultrasessantatrentenni all'entrata in vigore della legge.*

I lavoratori che alla data di entrate in vigore della presente legge erano in età superiore a 64 anni hanno diritto alla pensione per vecchiaia quando, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 25, risulta per loro accreditato almeno un anno di contribuzione corrispondente a 264 contributi giornalieri e quando, per il periodo anteriore alla data predetta, risulta esplicita l'attività di cui all'art. 46, primo comma, per almeno quattordici anni.

I superstiti degli assicurati ai quali si riferisce il presente articolo hanno diritto alla pensione indiretta, concorrendo gli altri requisiti fissati dall'art. 28, quando per gli assicurati stessi, al momento della morte, risultano soddisfatte le condizioni stabilite nel comma precedente.

#### **Art. 45.**

*Calcolo della pensione.*

La retribuzione mensile da considerare ai fini della misura della pensione ordinaria a norma dell'art. 31, se si tratta di assicurati con meno di tre anni di contribuzione, è pari a quella media risultante per il periodo durante il quale si è fatto luogo al versamento dei contributi.

#### **Art. 46.**

*Attività lavorativa anteriore all'obbligo assicurativo.*

L'attività di lavoro esplicita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è accertata dall'Istituto d'ufficio in base alle risultanze degli atti esistenti anche presso i datori di lavoro ed alle dichiarazioni rese dagli interessati. Qualora l'esito dell'accertamento sia tale da non consentire in tutto o in parte di comprovare l'esattezza delle dichiarazioni dell'interessato, questi deve provvedere a documentare le dichiarazioni stesse nel modo e nel termine perentorio stabiliti dalla Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, numero 9. Costituisce motivo di reiezione della domanda la inosservanza di tale obbligo nel termine anzidetto o la produzione di documenti ritenuti dall'Istituto non idonei allo scopo.

**Art. 47.**

Rinvio a precedenti disposizioni.

Si osservano le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 25 a 42 per quanto non è espressamente stabilito nel presente Capo.

**TITOLO IV**  
**PENSIONI PRIVILEGIATE**

**CAPO I**

Condizioni per il diritto alla pensione privilegiata e misura relativa.

**Art. 48.**

*Requisiti di ordine generale.*

Il diritto alla pensione privilegiata è subordinato esclusivamente al verificarsi delle condizioni che sono stabilite nel presente Capo.

La pensione privilegiata spetta, in applicazione dell'art. 38, comma quarto, della **Legge 17 febbraio 1961, n. 7**, anche qualora il responsabile dell'obbligo assicurativo o il lavoratore autonomo non abbia provveduto in tutto o in parte agli adempimenti di sua pertinenza. La predetta pensione concorrendo le condizioni di legge, è dovuta indipendentemente da qualsiasi requisito anche potenziale di contribuzione, per il fatto oggettivo di un infortunio verificatosi:

- a) agli assicurati di cui all'art. 13, secondo comma, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) anche successivamente alla sospensione o cessazione di tale attività per quanto concerne la malattia professionale, sempre che questa insorga entro i limiti di tempo all'uopo fissati.

La pensione per infortunio è dovuta anche se l'evento si verifica fuori del territorio della Repubblica, nella esplicazione di un'attività lavorativa di carattere temporaneo per conto di un datore di lavoro il quale risieda nel territorio stesso o sia tenuto ad assicurare il dipendente in relazione ad un rapporto ivi instaurato ed ivi normalmente in atto e purché non sussista titolo a prestazione analoga in base alla legislazione vigente nello Stato dove l'evento predetto è accaduto.

**Art. 49.**

*Pensione per infortunio sul lavoro.*

La pensione per infortunio sul lavoro compete quando:

- a) l'infortunio sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o durante il percorso effettuato per la via più breve o più agevole, in tempo normale, per recarsi dalla propria dimora al luogo di lavoro o tornare da questo alla dimora stessa;
- b) sia derivata da esso la morte dell'infortunato o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

Agli effetti della presente legge deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di infortunio la quale riduca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Nel caso di inabilità permanente parziale la pensione privilegiata è dovuta solo quando l'attitudine al lavoro risulti diminuita in misura non inferiore al quindici per cento.

**Art. 50.**

*Pensione per malattia professionale.*

La pensione per malattia professionale compete quando:

- a) risulti nella tabella annessa sotto la lett. A) alla presente legge;
- b) lo stato morboso sia stato accertato dall'Istituto ed abbia avuto inizio entro il termine fissato nella tabella per ciascuna malattia e per ciascuna lavorazione di cui la malattia è conseguenza;
- c) sia derivata dalla malattia la morte del lavoratore o una inabilità permanente assoluta o parziale di grado non inferiore al quindici per cento.

**Art. 51.**

*Pensione privilegiata e assegno per morte ai superstiti.*

I superstiti dell'assicurato a norma della presente legge hanno diritto ad una pensione indiretta privilegiata, in caso di morte determinata da infortunio o malattia professionale dell'assicurato stesso.

Quando la morte in conseguenza di infortunio o malattia professionale sopraggiunge dopo la liquidazione della pensione diretta, la domanda per ottenere la concessione della pensione indiretta deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data della morte.

I superstiti aventi titolo alla prestazione sono quelli indicati all'art. 28. Ai fini del diritto alla pensione privilegiata non si richiedono per il coniuge superstite le condizioni dello stato di non occupazione e dello stato coniugale di cui al numero 1), lettere a) e c), del citato articolo, mentre, per i figli, non si richiede la condizione dello stato di non occupazione di cui al numero 2), lett. c), dell'articolo stesso.

Nel caso previsto dal primo comma spetta l'assegno per morte stabilito dall'art. 29 ai superstiti ivi indicati indipendentemente da ogni condizione contributiva.

**Art. 52.**

*Accertamento e graduazione dell'inabilità.*

Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegata sotto la lett. B), l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti e di organi di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.

Quando, invece, gli arti o gli organi o parti di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della

percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quando, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

#### **Art. 53.**

##### *Misura della pensione privilegiata diretta.*

La pensione diretta privilegiata è ragguagliata, in misura percentuale pari al grado di diminuzione di attitudine al lavoro, a quella calcolata a norma degli articoli 31 e 33 per trenta anni di contribuzione.

A prescindere dall'eventuale azione per il recupero di contributi omessi, ove la posizione assicurativa ancora non esista, non possa esistere o non contenga tutti i dati richiesti dall'art. 31 per il calcolo della retribuzione mensile, questa viene considerata pari al prodotto che si ottiene moltiplicando per trenta la retribuzione giornaliera contrattualmente dovuta, per gli ultimi tre anni, ad un lavoratore appartenente alla stessa categoria ed avente la stessa qualifica, anzianità ed età di colui che ha subito l'infortunio.

Per gli apprendisti la retribuzione è considerata pari a quella che si ottiene moltiplicando per trenta il compenso contrattuale stabilito per la categoria alla quale il lavoratore sarebbe passato alla fine dell'apprendistato.

Per i lavoratori agricoli la retribuzione è stabilita nella misura di 12.500 lire mensili nei riguardi dei lavoratori di età compresa fra 14 e 18 anni e di 25.000 lire mensili nei riguardi dei lavoratori di età superiore a 18 anni. Per gli artigiani la retribuzione è stabilita nella misura di 15.000 lire mensili nei riguardi dei lavoratori di età compresa fra i 14 e 18 anni e di 30.000 lire mensili nei riguardi dei lavoratori di età superiore a 18 anni. La misura di dette retribuzioni può essere variata in base a decisione assunta dalla Commissione Esecutiva a norma dell' art. 8, numero 7.

Le percentuali indicate nel primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dall'art. 34, primo comma, tutte le volte in cui risulta inferiore al minimo stesso la prestazione calcolata per trenta anni di contribuzione a norma degli articoli 31 e 33; tale disposizione si applica anche se il titolare della pensione privilegiata abbia titolo ad una o più prestazioni comprese fra quelle indicate nel citato art. 34.

#### **Art. 54.**

##### *Misura della pensione privilegiata ai superstiti.*

La pensione privilegiata indiretta è pari al risultato che si ottiene applicando le percentuali indicate nell'art. 32 alla pensione corrispondente al 100% di quella calcolata a norma degli articoli 31 e 33 per trenta anni di contribuzione.

Le percentuali di cui al primo comma si applicano al minimo di pensione fissato dall'art. 34 se la pensione calcolata a norma del comma stesso risulta inferiore a tale minimo, indipendentemente dalla circostanza che il titolare o i titolari abbiano titolo ad una o più prestazioni comprese fra quelle indicate nel citato art. 34.

#### **Art. 55.**

*Effetti della liquidazione di pensione privilegiata per i soggetti dell'assicurazione.*

Il titolare di pensione privilegiata conserva piena facoltà di agire in sede civile e penale contro quanti ritenga responsabili dell'infortunio occorso a lui o al suo dante causa.

Il conferimento di pensione privilegiata esonera i terzi dalla responsabilità civile soltanto per quella parte del risarcimento dovuto che è rappresentata dalla pensione stessa. Per la valutazione della pensione a questo scopo sono da usare le tabelle per la capitalizzazione delle rendite allegate sotto la lettera C).

In caso d'inadempienza assicurativa l'Istituto ha titolo di ripetere soltanto i contributi in tutto o in parte omessi nei limiti della prescrizione.

#### **Art. 56.**

*Indennità per inabilità temporanea assoluta.*

Se l'infortunio o la malattia professionale determina una inabilità temporanea assoluta, l'indennità contemplata dal Titolo III, Capo II, della **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**, è dovuta a tutti gli assicurati a norma della presente legge anche oltre la durata massima di 180 giorni prevista dalla legge stessa.

L'indennità, per i lavoratori autonomi, è raggugliata alla retribuzione di cui all'art. 53, comma quarto.

Le prestazioni conferite oltre le 180 giornate ai lavoratori subordinati e quelle di qualunque durata conferite ai lavoratori autonomi in applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo pensioni.

### **CAPO II**

Decorrenza, durata, variazione, sospensione, revoca, annullamento della pensione privilegiata.

#### **Art. 57.**

*Decorrenza e durata della pensione privilegiata.*

La pensione privilegiata diretta decorre dal giorno in cui il lavoratore ha cessato di percepire l'indennità per inabilità temporanea contemplata dal Titolo III, Capo II, della legge 22 dicembre 1955, n. 42, e dall'art. 56 della presente legge. Qualora il titolare della pensione non abbia diritto a tale indennità, la prestazione decorre dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

La pensione privilegiata indiretta decorre dal giorno di morte del titolare di pensione o dell'assicurato.

Il diritto alla pensione privilegiata diretta perduta fino a quando il titolare risulta invalido oltre i limiti stabiliti all'ultimo comma dell'art. 49 e alla lett. c) dell'art. 50. Il diritto alla pensione privilegiata indiretta perduta fino a quando il titolare o i contitolari soddisfano alle condizioni di cui al disposto dell'art. 28 combinato con quello dell'art. 51, penultimo comma: lo stato d'invalidità è suscettibile di revisione d'ufficio in qualunque momento.

**Art. 58.**

*Variazione e sospensione della pensione privilegiata.*

La pensione privilegiata diretta è variata in aumento o in diminuzione a decorrere dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il giudizio di revisione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52, abbia accertato una inabilità maggiore o minore di quella preesistente.

La pensione è soppressa quando, a seguito di miglioramento, viene constatato che il grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro non raggiunge più il quindici per cento.

**CAPO III**

*Norme per il conferimento della pensione privilegiata ed obblighi del lavoratore o dei suoi aventi causa nonché del datore di lavoro.*

**Art. 59.**

*Rinvio, con modificazioni, alle disposizioni del Titolo III.*

In materia di obbligo della presentazione di apposita domanda di prestazione si applicano disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 38, salvo che tengono luogo di domanda, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni, le denunce comunque fatte all'Istituto ai sensi del successivo art. 60.

In materia di prescrizione delle rate di pensione e dell'assegno per morte di cui all'ultimo comma dell'art. 51 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, commi secondo, terzo e quarto.

In materia di presentazione della domanda si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel terzo comma dell'art. 40.

In materia di documentazione della domanda di pensione privilegiata si applicano le disposizioni contenute negli articoli 41 e 42, salvo per quanto concerne la dichiarazione dello stato di non occupazione prevista rispettivamente alle lettere c) e d) degli articoli stessi e che non è richiesta ai fini della prestazione di cui si tratta.

Si provvede alle annotazioni disposte dall'art. 23, sesto comma, anche per le pensioni privilegiate.

**Art. 60.**

*Obblighi del lavoratore, dei suoi aventi causa, della gendarmeria dei datori di lavoro e dei sanitari.*

Obbligati ad informare il datore il lavoro dell'infortunio o della malattia professionale, ai sensi dell'art. 24 della **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**, sono anche gli aventi causa del lavoratore, in caso di impossibilità o di morte del lavoratore stesso, ed il medico che ha constatato la malattia, nel caso di malattia professionale.

Indipendentemente da quanto è previsto dal comma precedente e successivo, la Gendarmeria è tenuta all'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria ed all'Istituto di ogni infortunio e di ogni malattia professionale di cui sia venuta a conoscenza.

Il datore di lavoro, il medico curante e quello che ha constatato il decesso dell'infortunato o dell'ammalato debbono provvedere immediatamente e separatamente alla denuncia alla Gendarmeria degli eventi di cui sono venuti a conoscenza.

Si osservano, per quanto non è diversamente disposto dal presente articolo le norme contenute nel Titolo III, Capo II, della legge citata nel primo comma.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto considera aperta l'istruttoria per l'eventuale conferimento della prestazione e provvede agli accertamenti di pertinenza invitando l'interessato a presentare la necessaria documentazione.

#### **Art. 61.**

*Prescrizione del diritto alla pensione privilegiata.*

Qualora l'Istituto non sia venuto comunque a conoscenza dell'infortunio o della malattia professionale, decade dal diritto alla pensione privilegiata l'assicurato il quale non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'infortunio, ovvero, in caso di malattia professionale, entro il termine perentorio indicato per ciascuna malattia nella tabella allegata alla presente legge sotto la lettera A). Se l'infortunio o la malattia professionale hanno determinato direttamente o indirettamente la morte dell'assicurato, decadono dal diritto alla pensione privilegiata i superstiti che non abbiano provveduto alla presentazione della domanda entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della morte stessa.

### **TITOLO V**

#### **NORME COMUNI ALLE PENSIONI ORDINARIE E PRIVILEGIATE**

#### **CAPO I**

**Contribuzione.**

#### **Art. 62.**

*Recupero dei contributi omessi.*

In caso di omissione di contributi nell'assicurazione obbligatoria si applicano le disposizioni contenute negli articoli 38, primo comma, e 39 della legge 22 dicembre 1955, n. 42.

#### **Art. 63.**

*Contributi indebiti.*

I contributi indebiti sono restituiti senza interessi alle persone che li hanno corrisposti, previa apposita domanda all'Istituto entro il termine perentorio di un anno dalla fine di quello in cui i contributi stessi risultano versati. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore le quote pertinenti a quest'ultimo.

I contributi indebiti sono rimborsati per intero al lavoratore subordinato qualora il datore di lavoro rinunci espressamente alla sua quota.

Ove non venga presentata in termine domanda di rimborso i contributi indebiti sono trasferiti nell'assicurazione facoltativa al nome della persona per la quale sono stati versati, considerando come anni di versamenti quelli per cui essi sono stati accreditati nell'assicurazione obbligatoria e corrispondendo, in aggiunta ai contributi stessi, l'interesse al saggio annuo del 4,50%.

Non si fa luogo né a restituzione né a trasferimento all'assicurazione facoltativa di contributi indebiti versati in malafede o con dolo. Tali contributi restano acquisiti al Fondo pensioni e non danno titolo a prestazioni di sorta.

#### **Art. 64.**

##### *Domanda di trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa.*

Hanno facoltà di chiedere il trasferimento dei contributi nell'assicurazione facoltativa gli assicurati i quali non abbiano raggiunto le condizioni di contribuzione necessarie per il diritto alla pensione ordinaria ed abbiano cessato definitivamente di esplicare un'attività soggetta all'obbligo assicurativo.

Il trasferimento non riguarda i contributi figurativi accreditati in base all'art. 24 e non comprende l'aliquota di contributo destinata alle pensioni privilegiate ove il richiedente sia titolare di pensione privilegiata diretta.

La domanda deve essere fatta all'Istituto in carta libera, deve contenere espressa dichiarazione d'inattività ai sensi del primo comma e deve essere presentata non prima che sia trascorso un anno solare dalla fine di quello cui si riferisce l'ultimo contributo corrisposto nell'assicurazione obbligatoria.

La domanda determina l'irrevocabile annullamento della posizione assicurativa e dei contributi figurativi ivi accreditati; determina altresì l'automatico trasferimento nell'assicurazione facoltativa dei contributi versati nell'assicurazione obbligatoria in dipendenza di eventuale attività di lavoro esplicato successivamente alla presentazione di essa. Apposita annotazione viene fatta al riguardo sulla posizione dell'interessato. Il trasferimento dei contributi obbligatori nell'assicurazione facoltativa in seguito a domanda produce gli stessi effetti di quello previsto nel terzo comma del precedente art. 63.

#### **Art. 65.**

##### *Variazione del contributo.*

In base alla situazione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria accertata alla fine di ogni periodo triennale di esercizio si provvede con apposito Decreto Reggenziale alla eventuale variazione dei contributi od anche delle singole quote pertinenti alle pensioni ordinarie e alle pensioni privilegiate, tenuto conto delle disponibilità di bilancio dello Stato ai fini del suo concorso finanziario.

Le proposte di aumento del contributo, debitamente documentate, vengono fatte al Congresso di Stato dalla Commissione Generale a norma dell'art. 6, numero 3), lett. a).

## **CAPO II Prestazioni.**

#### **Art. 66.**

##### *Cumulo della pensione privilegiata con quella ordinaria e con altre prestazioni di carattere continuativo.*

La pensione privilegiata diretta o indiretta è cumulabile con quella ordinaria spettante ad uno stesso titolare o contitolare, previa riduzione di tale ultima prestazione a norma dell'art. 34, primo comma, nonché con una o più prestazioni continuative fra le altre indicate nell'articolo stesso, fino a concorrenza di un importo pari a quello della retribuzione giornaliera,

ragguagliata a mese di trenta giorni, contrattualmente dovuta ad un lavoratore in attività di servizio con la qualifica, l'anzianità e l'età avute dal pensionato o dall'assicurato alla data dell'evento che ha determinato il conferimento della pensione privilegiata.

Ove la somma delle prestazioni superi la retribuzione indicata nel comma precedente la pensione privilegiata diretta o indiretta è diminuita di una quota pari alla relativa eccedenza.

#### **Art. 67.**

##### *Prevenzione e cura dell'invalidità e dell'inabilità.*

Qualora possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ai sensi delle norme che disciplinano il conferimento delle pensioni ordinarie, ovvero possa essere eliminata o attenuata così la invalidità già accertata ai sensi delle norme anzidette, come l'inabilità accertata ai sensi di quelle che disciplinano il conferimento delle pensioni privilegiate, l'Istituto ha facoltà di adottare tali rimedi d'ufficio o a domanda, assumendo a suo carico le spese delle cure mediche ambulatoriali od ospedaliere, degli apparecchi di protesi e di ogni altro trattamento inteso alla rieducazione, al lavoro o alla riqualificazione professionale dell'assicurato stesso.

Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione ordinaria per invalidità e della pensione privilegiata diretta agli assicurati o ai pensionati i quali, senza giustificato motivo, rifiutano di sottostare ai trattamenti ritenuti necessari al fine indicato nel comma precedente o che pongono nella impossibilità di effettuarli chi deve materialmente provvedervi.

Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto di sottostare ai trattamenti curativi, rieducativi o riqualificativi o vi sia disaccordo circa il trattamento fra l'Istituto e l'assicurato, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici di cui due nominati da ciascuna delle parti e l'altro di comune accordo fra le parti stesse. In caso di disaccordo nella scelta del terzo medico questi è nominato dal Commissario della Legge.

Le prestazioni a titolo di prevenzione o cura dell'invalidità o dell'inabilità non sono a carico del Fondo pensioni, ma gravano sulle spese per l'erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dal titolo II della Legge 22 dicembre 1955, n. 42, e sostituiscono una voce dei relativi bilanci.

#### **Art. 68.**

##### *Invalidità o inabilità dolosa.*

Non viene riconosciuto il diritto a pensione così in via ordinaria come in via privilegiata qualora risulti che l'assicurato si è procurata l'invalidità o l'inabilità con dolo o che ne ha volontariamente aggravate le conseguenze. Se la pensione è già liquidata, se ne fa luogo all'annullamento a norma dell'art. 37, ultimo comma.

**TITOLO VI**  
**PENSIONI FACOLTATIVE**

**CAPO I**  
Soggetti e versamenti.

**Art. 69.**  
Persone autorizzate all'iscrizione.

Oltre ai cittadini sammarinesi che non rientrano nelle categorie di lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria, e di cui all'art. 13, primo comma, ai titolari di contributi indebiti non rimborsabili, e considerati iscritti di ufficio a norma del terzo comma dell'art. 63, ed a coloro che, a norma dell'art. 64, chiedono il trasferimento dei contributi obbligatori nella forma volontaria di previdenza, possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa:

- 1) i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria anzidetta che risiedono nella Repubblica di San Marino;
- 2) le persone conviventi con l'iscritto o con un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo, quando accudiscono alle faccende domestiche;
- 3) i figli di qualunque età dell'iscritto o di un lavoratore compreso nell'obbligo assicurativo.

Gli iscritti continuano ad essere tali anche qualora trasferiscano la propria residenza fuori dei confini della Repubblica.

**Art. 70.**  
*Domande d'iscrizione.*

La domanda d'iscrizione, salvo che questa non avvenga d'ufficio ai sensi dell'art. 63, terzo comma, deve essere presentata all'istituto, va corredata con lo stato di famiglia qualora si riferisca a persone conviventi con gli iscritti e, per essere presa in esame, deve contenere la ricevuta attestante il versamento di L. 500 sul conto corrente postale intestato all'ente gestore. Essa è firmata da colui che esercita la patria potestà o la tutela per coloro che siano minorenni od interdetti ed è controfirmata da colui che esercita la patria potestà o la curatela per gli emancipati o inabilitati.

L'istituto può esigere la presentazione dell'atto di nascita relativo alla persona da iscrivere e di ogni altro documento atto ad identificarla o a dimostrare il possesso dei requisiti occorrenti.

La domanda, se accolta, determina l'apertura di un conto individuale contrassegnato da un numero invariabile progressivo per ciascun iscritto e la consegna, a lui o a chi per lui, di un apposito libretto d'iscrizione recante sul frontespizio e sui fogli che contiene il numero invariabile del conto individuale.

Se la domanda è respinta o non è seguita da ulteriore contribuzione il versamento è incamerato in conto spese.

L'Istituto provvede a notificare agli interessati il trasferimento d'ufficio dei contributi indebitamente versati nell'assicurazione obbligatoria, ad aprire i relativi conti individuali e a spedire loro il libretto di iscrizione contro assegno di L. 500.

### **Art. 71.**

#### *Versamenti e modalità relative.*

L'iscritto o chi per lui può fare versamenti in qualunque momento, applicando sugli appositi fogli inseriti nel libretto d'iscrizione le speciali marche da bollo istituite ai sensi dell'art. 8, numero 10, e facendole annullare dagli uffici postali con un apposito timbro le cui caratteristiche sono stabilite dall'Istituto d'intesa con l'Unico Tributario e con l'Amministrazione Postale.

Trascorso un biennio dall'ultimo giorno dell'anno in cui il libretto è stato emesso, l'iscritto o chi per lui è tenuto a presentarlo all'Istituto, che provvede a ritirare i fogli contenenti marche, ad annotare per ricevuta l'importo complessivo di tali valori sul libretto d'iscrizione e a rinnovare, ove occorra, la dotazione dei fogli dopo avervi apposto il numero invariabile del conto individuale intestato all'iscritto. L'operazione deve essere ripetuta alla scadenza di ogni biennio successivo all'ultimo giorno dell'anno in cui si è effettuata quella precedente.

L'Istituto provvede alla registrazione dei versamenti sui conti individuali degli interessati e ad incassare dall'Amministrazione Postale l'importo rappresentato dalla somma degli anzidetti valori.

Salvo quanto è stabilito dal successivo art. 72 le registrazioni sul conto individuale fanno fede ad ogni effetto, ma sono suscettibili di correzioni dovute ad errore materiale di trascrizione all'atto della liquidazione della pensione, in base ai fogli ritirati per ciascun assicurato e conservati agli atti d'archivio dopo idonea perforazione.

### **Art. 72.**

#### *Sanzioni particolari.*

L'uso di valori falsi, nulli o contraffatti, rilevato in qualsiasi momento dall'Amministrazione Postale o dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, comporta le sanzioni previste per tale reato oltre a quelle stabilite dalla presente legge, indipendentemente dall'annullamento dei versamenti eventualmente registrati sul conto individuale per effetto dei valori anzidetti e della pensione o eventuale quota di pensione liquidata in base ai contributi stessi.

Gli estremi del provvedimento che invalida i versamenti sono da annotare sul conto individuale dell'interessato.

### **Art. 73.**

#### *Duplicazione del libretto d'iscrizione.*

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati con il versamento di un diritto fisso di L. 500. Tuttavia nessuna duplicazione è ammessa per quanto concerne i fogli inseriti nel libretto perduto o distrutto e sui quali siano stati apposti valori di bollo, che, per essere efficaci, debbono essere non soltanto rinvenuti, ma attribuibili in modo indubbio alla persona che ha chiesto il duplicato.

## **CAPO II** Prestazioni.

### **Art. 74.** Requisiti per la pensione.

Il diritto alla pensione si consegue quando concorrono le condizioni seguenti:

- a) età non inferiore a 65 anni;
- b) importo complessivo di versamenti tale da consentire la liquidazione di una prestazione non inferiore a lire cinquemila mensili per tredici rate alle norme contenute nel successivo art. 75, lett. a).

L'iscritto, qualora raggiunga l'età di 65 anni o non possa far valere il requisito di cui alla precedente lett. b), può chiedere ugualmente la liquidazione della pensione, ma questa gli viene liquidata sotto forma di un capitale pari a quello di copertura della pensione stessa in base alle tariffe di cui all'art. 75.

L'Istituto, con il pagamento di detto capitale, chiude irrevocabilmente il conto individuale e si libera definitivamente da ogni ulteriore obbligazione nei riguardi del richiedente cui non sono in alcun caso applicabili gli eventuali futuri miglioramenti delle pensioni facoltative.

### **Art. 75.** Misura della pensione facoltativa e riduzione di essa.

La pensione sotto forma di rendita annua per tredici rate è costituita:

- a) dall'importo derivante dalla somma delle quote corrispondenti alle tariffe allegate alla presente legge sotto la lettera D), sempre che tale somma non risulti inferiore a 65.000 lire;
- b) da una integrazione a carico dello Stato nella misura pari al 25% dell'importo indicato sotto la lett. a) , fino ad un massimo di 100.000 lire annue, qualora l'iscritto non sia titolare di alcun'altra pensione, rendita o assegno continuativo fra quelle indicate nell'art. 34 e non risulti esplicata un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 30.

La pensione già liquidata nel suo intero importo è diminuita della quota indicata nella lett. b) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata una delle condizioni indicate nel comma precedente. La riduzione ha fine con l'ultimo giorno del mese di cessazione della sua causa, qualunque sia il numero di giorni in cui la causa stessa è durata.

### **Art. 76.** *Decorrenza, durata, revoca, annullamento della pensione e chiusura del conto individuale.*

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 74, primo comma, e il relativo diritto, salvo quanto è previsto nel comma seguente, dura per tutta la vita del pensionato.

Si applicano, in materia di revoca o di annullamento, le disposizioni contenute nell'art. 37, commi terzo e quarto.

Il conto individuale si chiude e si annulla con la liquidazione della prestazione sotto forma di rendita, salvo ad essere ripristinato, ove occorra, in caso di revoca o annullamento di tale prestazione.

**Art. 77.**

*Domanda di pensione, decisione, pagamento, notifiche e prescrizioni.*

La domanda di pensione deve essere diretta all'Istituto ed essere corredata dell'atto di nascita dell'iscritto, ove tale documento non sia stato già presentato; essa deve essere inoltre corredata in ogni caso del libretto d'iscrizione e delle dichiarazioni previste dall'art. 41, primo comma, lettere c) e d).

L'Istituto esamina la domanda, controlla la validità dei versamenti e, qualora l'iscritto non abbia titolo alla liquidazione sotto forma di rendita, provvede a dargliene comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandolo della somma ancora necessaria allo scopo e del termine del relativo versamento. L'Istituto è tenuto altresì ad avvertire il richiedente che si provvederà tuttavia alla liquidazione del valor capitale della pensione dovuta, in base ai versamenti sino ad allora corrisposti, ove egli, entro trenta giorni dalla comunicazione, non faccia conoscere le sue determinazioni in proposito.

Si applicano, per quanto non è espressamente previsto, le norme contenute negli articoli 33, 38, 39 e 40.

**TITOLO VII**  
NORME GENERALI E FINALI

**CAPO I**

Disposizioni comuni alle pensioni ordinarie, privilegiate e facoltative.

**Art. 78.**

*Norme generali sulla documentazione delle domande.*

L'Istituto ha facoltà di richiedere ogni documentazione, anche diversa da quella indicata nei precedenti articoli 34, 41, 42, 46, 59, 64 e 77, allo scopo di accertare l'esistenza del diritto alla pensione. In particolare può esigere che per le domande, la cui decisione sia subordinata all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità dei richiedenti, venga presentato un certificato medico di parte da cui risultino le loro condizioni psicofisiche a giudizio del medico stesso.

L'Istituto ha pure facoltà di istituire uno o più moduli di domanda allo scopo di facilitare gli interessati nella redazione della richiesta e nella documentazione relativa.

**Art. 79.**

*Decisione delle domande.*

L'Istituto esamina le domande di pensione in base alle risultanze dei propri atti di ufficio ed alla documentazione prodotta, sottoponendo di norma i richiedenti ad accertamento da parte di un sanitario di sua fiducia quando è necessario stabilirne l'invalidità o la inabilità al lavoro. L'accertamento, ove occorra, deve essere completato da analisi di laboratorio e da esami specialistici, radioscopici e radiografici.

Il rifiuto senza giustificato motivo o impedimento a sottoporsi all'accertamento medico è considerato a tutti gli effetti come causa legittima di reiezione della domanda di pensione.

Qualora la domanda venga accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato e provvede all'emissione del certificato di rendita, che viene consegnato agli sportelli nelle mani del titolare o inviato per posta in pigo raccomandato a lui diretto.

Qualora la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le norme del presente articolo, in quanto applicabili, sono da osservare anche per la domanda di assegno per morte presentata ai sensi dell'art. 29.

**Art. 80.**  
*Certificato di pensione.*

Il certificato di pensione è predisposto dall'Istituto e deve fra l'altro contenere:

- 1) le precise e complete generalità del titolare o, se si tratta di prestazioni ai superstiti, degli eventuali contitolari;
- 2) uno dei seguenti motivi di conferimento della pensione:
  - a) ordinaria per vecchiaia (O.v.), ordinaria per invalidità (O.i.), ordinaria a superstiti di pensionato o assicurato (O.s.);
  - b) privilegiata per infortunio sul lavoro (P.i.), privilegiata per malattia professionale (P.m.), privilegiata a superstiti di assicurato (P.s.);
  - c) facoltativa per vecchiaia (F);
- 3) il numero progressivo di pensionamento distinto per ciascuno dei motivi indicati nel numero 2);
- 4) la fotografia autenticata del titolare cui viene pagata la pensione anche se, trattandosi di prestazione a superstiti, vi siano più titolari di essa;
- 5) gli estremi del calcolo della pensione e la relativa decorrenza;
- 6) l'importo annuo per tredici rate e quello di ciascuna rata;
- 7) le variazioni d'importo conseguenti al compimento del 18° anno di età, alla cessazione dell'inabilità o alla morte dei titolari di pensione quali figli superstiti di assicurato o di pensionato a carico dell'assicurazione obbligatoria;
- 8) le altre variazioni d'importo a qualunque causa dovute;
- 9) la decorrenza dei provvedimenti di variazioni, revoca, annullamento o ripristino della pensione;
- 10) l'indicazione dell'ufficio pagatore;
- 11) l'importo del primo pagamento;
- 12) le caselle in cui deve essere fatto constare il pagamento delle rate da parte dell'ufficio pagatore;

13) gli eventuali periodi di sospensione del diritto alla pensione o a quote della pensione ai superstiti, nonché del pagamento relativo;

14) la persona di famiglia delegata a riscuotere in caso di infermità o di comprovato impedimento del titolare.

Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.

In caso di perdita o distruzione del documento, o quando esso sia inservibile, può esserne rilasciato un duplicato con le norme stabilite dalle Commissione Esecutiva ai sensi dell'art. 8, numero 14.

Il certificato viene ritirato dall'ufficio pagatore in caso di sospensione, variazione, revoca o annullamento della pensione e dallo stesso ufficio restituito al titolare quando è cessata la sospensione, è stata eseguita la variazione od è stata ripristinata la pensione.

Qualora debba farsi luogo alla liquidazione di più pensioni a favore di uno stesso titolare si procede all'emissione di tanti certificati di pensione quanti sono i motivi che, in conformità a quanto è previsto al numero 2) del primo comma, hanno determinato il conferimento di ciascuna pensione.

#### **Art. 81.**

##### *Pagamento delle prestazioni.*

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato agli sportelli dell'Istituto o a quelli degli uffici postali, ovvero per mezzo di Banche in base a particolari convenzioni stipulate dall'Istituto stesso in base ad esplicita autorizzazione data dal Congresso di Stato ai sensi dell'art. 3.

Le pensioni sono pagate, di regola, in rate mensili posticipate scadenti il 25 di ciascun mese, ad eccezione della tredicesima rata che viene corrisposta in via anticipata ed è pagata entro il 15 dicembre a norma di quanto è stabilito all'art. 33.

La prima rate delle pensioni privilegiate è corrisposta a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva decorrenza, salvo che questa non coincida con il primo giorno del mese in cui deve essere fissata. In occasione del primo pagamento deve corrispondersi anche l'importo dovuto per gli eventuali giorni compresi tra la effettiva decorrenza della pensione da fissare nel corso del mese e la fine del mese stesso, tenuto conto che ogni mensilità va ragguagliata a 30 giorni per ciascun mese, compreso quello di febbraio.

I pagamenti sono effettuati liberamente al titolare che abbia 18 anni compiuti o sia inabilitato. Per i titolari di età inferiore o interdetti i pagamenti vengono disposti a favore di coloro che esercitano nei loro confronti la patria potestà o la tutela.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, sempre che non sia passata in giudicato sentenza di separazione pronunciata per sua colpa. In mancanza del coniuge il pagamento è fatto al tutore dei figli minori di 18 anni, e, in mancanza anche di tali figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Si sospende il pagamento della pensione ordinaria o privilegiata ove il titolare o il contitolare di essa, senza il giustificato motivo, rifiuti implicitamente di sottostare agli accertamenti di revisione disposti per il controllo dello stato di invalidità o d'inabilità.

Il pagamento dell'assegno per morte di cui agli articoli 29 e 51, ultimo comma, viene effettuato disgiuntamente da quello della pensione, osservando le norme contenute nel quarto comma del presente articolo.

#### **Art. 82.**

##### *Residenza all'estero dei titolari di pensione.*

Le pensioni di qualunque specie sono esigibili normalmente nel territorio della Repubblica di San Marino.

Nei confronti del titolare di pensione, anche se non cittadino sammarinese, che trasferisce la propria residenza all'estero o nel Paese d'origine, il pagamento della pensione potrà avvenire a scelta dell'avente diritto e senza restrizioni, nel modo seguente:

a) a persona di famiglia, parente od affine del titolare, la quale risulti aver domicilio nella Repubblica di San Marino, purché legalmente autorizzata (mandato di procura);

b) direttamente all'avente diritto nel luogo di sua residenza all'estero, previa indicazione, da parte del medesimo, del domicilio esatto e previo inoltro mensile del certificato di vita rilasciato dagli Uffici Anagrafici del luogo di residenza o di attestazione equipollente.

Il pagamento effettuato al delegatario esonera l'Istituto da ogni responsabilità per tutto il periodo in cui la delega è efficace. Il delegatario risponde personalmente per il buon fine dei versamenti fatti in sue mani ed è tenuto a dare tutte le dimostrazioni necessarie ad attestare l'esistenza in vita dell'avente diritto alla pensione.

Ai titolari di pensione facoltativa che non risiedono in San Marino sono sospese e non spettano le maggiori quote di pensione risultanti dall'applicazione dell'art. 75, primo comma, lettera b).

## **CAPO II**

### Ordinamento contabile e amministrativo del Fondo pensioni.

#### **Art. 83.**

##### *Gestioni del Fondo pensioni.*

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria costituiscono:

1) il "Fondo pensioni ordinarie", che è alimentato dal gettito contributivo al netto delle aliquote indicate nei numeri successivi;

2) il "Fondo per le pensioni privilegiate", che è alimentato dall'aliquota a tale scopo prevista dall'art. 19 al netto del concorso al Fondo di cui al numero successivo;

3) il "Fondo comune di riserva di rischio", che è alimentato di un'aliquota pari al 3% del gettito contributivo nel suo complesso.

Le pensioni ordinarie e gli assegni per morte non determinata da infortunio o malattia professionale fanno carico al Fondo indicato nel numero 1), mentre le pensioni privilegiate, gli assegni per morte determinate da infortunio o malattia professionale e le indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 56 fanno carico al Fondo indicato nel numero 2). Il Fondo di riserva interviene per sanare le situazioni deficitarie di cassa che si verificano nell'esercizio.

I contributi versati nell'assicurazione facoltativa costituiscono il "Fondo per le pensioni facoltative", cui fanno carico le pensioni stesse ed al quale è annualmente devoluto il concorso dello Stato per ciascuna pensione in relazione alla quale spetta l'integrazione prevista dall'art. 75, lett. b).

La somma dovuta dallo Stato a titolo di integrazione delle pensioni facoltative è determinata in sede di rendiconto annuale.

Le spese di amministrazione del Fondo pensioni gravano sui Fondi di cui ai precedenti numeri 1) e 2) e sul "Fondo per le pensioni facoltative" in proporzione alle effettive entrate di ciascuna gestione.

#### **Art. 84.**

##### *Ruoli di carico e schedari.*

Le pensioni, secondo le varie specie e secondo la causale di pensionamento, sono registrate nei seguenti ruoli:

- 1) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per vecchiaia;
- 2) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie per invalidità;
- 3) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni ordinarie ai superstiti;
- 4) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per infortunio sul lavoro;
- 5) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni dirette privilegiate per malattia professionale;
- 6) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni privilegiate ai superstiti;
- 7) ruolo di carico e ruolo di eliminazione delle pensioni facoltative.

#### **Art. 85.**

##### *Norme speciali e transitorie per i lavoratori agricoli autonomi.*

Salvo quanto è disposto nell'art. 90, ai coltivatori diretti, agli affittuari coltivatori, ai coloni e ai componenti i rispettivi nuclei familiari continuano ad applicarsi anche le norme contenute nella legge 29 agosto 1958, n. 24, con le modificazioni contenute nel presente articolo.

La misura delle pensioni dirette o di reversibilità in essere al 31 dicembre 1964, e il cui diritto risulti acquisito entro tale data, è elevata fino a concorrenza del trattamento minimo stabilito dall'art. 34 ove non sussistano i motivi di esclusione stabiliti dall'articolo stesso.

Qualora i titolari di pensione indicati nel precedente comma e i titolari di pensione diretta o di reversibilità liquidata a norma della presente legge non abbiano titolo al trattamento minimo stabilito nell'art. 34, la misura della pensione, per tutto il periodo in cui non spetta il trattamento stesso, è pari a quella stabilita nell'art. 10, commi secondo e quarto, della Legge 29 agosto 1958, n. 24.

L'età per il diritto alla pensione di vecchiaia delle donne facenti parte del nucleo dei coltivatori diretti, degli affittuari coltivatori e dei coloni è elevato a 61 anni nel 1966, a 62 nel 1968, a 63 nel 1970, a 64 nel 1972 e a 65 nel 1974.

Il riscatto previsto nell'art. 11 della legge 29 agosto 1958, n. 24, è limitato alla quota di contributo afferente alle pensioni ordinarie.

### **CAPO III**

Norme transitorie e finali.

#### **Art. 86.**

*Incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità delle prestazioni.*

Le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

L'Istituto, salvo opposizione dell'interessato in qualunque modo espressa, ha diritto di trattenere sulle pensioni di cui al precedente comma le somme ad esso dovute in ragione non superiore al terzo di ogni singola rata da corrispondere mensilmente. La disposizione del presente comma si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette pertinenti a pensionati o ad assicurati che risultano debitori dell'Istituto al momento della morte.

In caso di opposizione al recupero dei propri crediti l'Istituto deve essere autorizzato alla ritenuta in forza di apposito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 87.**

*Ricorsi, controversie e vigilanza.*

Si applicano, in materia di ricorsi, controversie e vigilanza, le disposizioni contenute nei titoli VIII e IX della Legge 22 dicembre 1955, n. 42.

#### **Art. 88.**

*Esenzioni e privilegi.*

In materia di esenzioni e privilegi si applicano le norme contenute negli articoli 39 e 67 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42.

#### **Art. 89.**

*Disposizioni penali.*

In caso di infrazione alle norme contenute nella presente legge si applicano, oltre le penalità di cui all'art. 63 della Legge 22 dicembre 1955, n. 42, anche quelle stabilite nei commi successivi.

Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Qualora non sia già comminata una pena particolare, il datore di lavoro, ogni volta che contravvenga ad uno qualunque degli obblighi imposti dalle leggi interessanti l'attività dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è punito con una ammenda da L. 5.000 a L. 30.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di evadere dagli obblighi contributivi o di godere o far godere indebitamente delle prestazioni oggetto delle leggi indicate nel comma precedente è punito con una multa da L. 5.000 a L. 30.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

#### **Art. 90.**

*Abrogazione, modificazione e conferma di norme preesistenti.*

Sono abrogati gli articoli 38, ultimo comma, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, primo comma, 54 e 55 della **Legge 22 dicembre 1955, n. 42**, nonché gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, commi primo, secondo e quarto, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 della **Legge 29 agosto 1958, n. 24**.

Nella legge 22 dicembre 1955, n. 42:

a) all'art. 56 la Commissione per l'Assistenza si intende sostituita dalla Commissione Esecutiva di cui all'art. 7 della presente legge;

b) all'art. 63 si intende sostituita la pena dell'ammenda a quella della multa.

Si intende altresì abrogata ogni contraria norma contenuta in preesistenti disposizioni di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento del contributo e dell'imposta di sicurezza sociale nei riguardi di coloro che non sono compresi nella tutela assicurativa a norma dell'art. 13.

#### **Art. 91.**

*Entrata in vigore della legge.*

La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1965.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 15 settembre 1964/1664 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Benedetto Belluzzi - Eusebio Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti